

**DELIBERA N. 35/2020**

**XXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/136736/2019)**

**Il Corecom Piemonte**

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 29/07/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; come modificata da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”; VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e); VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*”; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA l’istanza di XXX del 16/06/2019 acquisita con protocollo n. 0261692 del 16/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. La posizione dell'istante

La società istante nella memoria introduttiva ha, in sintesi, esposto quanto segue: "Sottoscriviamo un Contratto con Wind Tre Spa in data 18 dicembre 2017 per 8 numerazioni mobili e successivamente il 30/10/18 facciamo un ampliamento del Contratto inserendo ulteriori due numerazioni mobili per totali 10 numeri. In entrambi i casi abbiamo mandato in forma scritta attraverso PEC richiesta al Gestore per BLOCCO e DISATTIVAZIONE dei "servizi a contenuto" i cosiddetti abbonamenti a pagamento premium, alleghiamo ns documento dell'epoca. Il Gestore a cui inviamo reclamo scritto tramite PEC in data 31/10/18 quando ci accordiamo della presenza costante e massiccia di "RICARICHE a SOGLIA" pari a € 10 l'una, che sono riconducibili a servizi a contenuto mai volontariamente sottoscritti e comunque mai usati, risponde che secondo le "loro condizioni contrattuali" è previsto il rimborso dell'ultimo servizio attivo sulle numerazioni mobili coinvolte.

Riportiamo di seguito lo schema delle fatture ricevute da Wind da febbraio 2018 contenenti ricariche a soglia riconducibili a servizi a contenuto non volontariamente sottoscritte, per le quali chiediamo rimborso integrale: NUMERO FATTURA DATA EMISSIONE PERIODO DI FATTURAZIONE IMPORTO NUMERO RICARICHE A SOGLIA ADDEBITATE PER SERVIZI NON RICHIESTI IMPORTO PER IL QUALE CHIEDIAMO EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO E BONIFICO BANCARIO A NS FAVORE 2018T000164479 19/02/2018 01/12/17-31/01/18 € 554,19 10 € 100,00 2018T000345198 21/04/2018 01/02/18-31/03/18 € 613,64 9 € 90,00 2018T000530485 20/06/2018 01/04/18-31/05/18 € 668,57 15 € 150,00 2018T000718380 20/08/2018 01/06/18-31/07/18 € 688,19 16 € 160,00 2018T000907864 20/10/2018 01/08/18-30/09/18 € 715,30 17 € 170,00 2018T001100081 21/12/2018 01/10/18-30/11/18 € 747,47 16 € 160,00 83 € 830,00 .

E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»; Riteniamo gravissimo quindi che il Gestore non si attenga a quanto la Legge preveda e argomenti rimborsandoci solo € 15 circa a fronte dell'addebito di € 830...

Richieste :

Chiediamo il rimborso di € 830 per le ricariche a soglia addebitate e da noi regolarmente pagate, inoltre vista la risposta del Gestore al ns reclamo (allegata) chiediamo € 300 come previsto dall'Art. 11 dell'Allegato A alla Deliber n. 73/11/CONS. Inoltre chiediamo € 5 al giorno di indennizzo per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti, come previsto dall'Art. 8 dello stesso allegato sopra citato, dal 1 dicembre 2017 al 5 novembre 2018, ATTIVI su 4 SIM che porta al

seguinte importo (€ 5 x 340 giorni) x 4 sim = € 6.800,00. Per istruttoria della pratica, reclami scritti e telefonici al Gestore chiediamo ulteriore indennizzo pari a € 500.

## 2. La posizione dell'operatore

Nella memoria di replica l'operatore eccepisce, in sintesi, quanto segue:

"Come ut supra evidenziato parte istante contesta gli importi addebitati a titolo di servizi a sovrapprezzo e chiede il rimborso dei relativi costi addebitati nelle fatture n. 2018T000164479, 2018T000345198, 2018T000530485, 2018T000718380, 2018T000907864 e 2018T001100081.

Afferma di aver ricevuto un rimborso dell'ultimo servizio per euro 15 (cfr. Formulario GU14).

Come si avrà modo di verificare le doglianze avanzate ex adverso sono prive di pregio.

Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura.

Prima di entrare nel merito della presente contestazione, Wind Tre S.p.A. precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze de quibus secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale.

In data 30/10/2018 veniva aperta una segnalazione in quanto l'agenzia chiedeva il blocco dei servizi a sovra su tutte le sim e il rimborso dei contenuti a sovrapprezzo. Si procedeva allo storno di un servizio per una settimana per le sim ricaricabili e per 60 giorni per le sim in abbonamento come di seguito:

- XXX Lancio € 5.09
- XXX TI\_Neomobile € 4,99
- XXX Lancio\_Dp € 5.09

Il rimborso avveniva tramite restituzione del credito sulle sim. Si rilevava inoltre che sulle sim XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX non risultavano servizi attivati e sulla sim 3356836381 risultavano solo servizi UBIQUITY forniti dalla banca per informazioni sulle spese bancomat. Quindi solo le utenze XXX, XXX e XXX avevano fruito servizi a contenuto. La richiesta di blocco dei servizi si completava il 09/11/2018 (doc.1 – blocco dei servizi a sovrapprezzo). Veniva fornito riscontro in data 05/11/2019 (doc. 2 – risposta a reclamo).

Preme richiamare l'art. 2.3 della carta servizi Wind da cui emerge che "I reclami relativi agli importi addebitati in fattura devono essere inoltrati a Wind per telefono al servizio assistenza di WIND (XXX o XXX), per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta semplice, o per via telematica tramite l'area clienti del sito XXX o XXX, entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente, l'esito del reclamo sarà comunicato al Cliente, per iscritto, entro 45 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto [...]".

Richiamando poi la nozione di servizi a sovrapprezzo quali servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a

pagamento, va da sé che l'abilitazione della SIM alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo forniti a mezzo di specifiche numerazioni è insita - in quanto propria - al servizio di telefonia mobile, quindi già prevista in seno alle condizioni generali di contratto e resa nota al consumatore sin dal momento in cui aderisce al servizio Wind. Lo stesso dicasi per l'accesso a servizi premium forniti sul web, dal momento che le condizioni generali di contratto precisano che la SIM è abilitata al servizio di connettività internet.

Dall'abilitazione deve distinguersi la fruizione e quindi la richiesta di servizi a sovrapprezzo la cui attivazione è subordinata alla conclusione di uno specifico contratto distinto dal contratto di telefonia mobile. Invero, l'utente che decida di avvalersi dei servizi per i quali la SIM è astrattamente abilitata è chiamato a manifestare la propria volontà attraverso una specifica attività.

Nella specie, qualora nell'ambito dell'utilizzo del traffico dati in mobilità, il consumatore voglia attivare dei servizi a sovrapprezzo dovrà selezionare sul terminale mobile l'apposita icona/tasto di attivazione dello specifico servizio.

E pertanto, come sopra illustrato, si tratta di comportamenti attivi del consumatore che implicano la manifestazione di un consenso per fatti concludenti al perfezionamento di un autonomo e specifico rapporto contrattuale per l'acquisizione dei predetti servizi.

Cio' doverosamente premesso preme alla scrivente società rilevare che in caso di necessità e di contestazioni da parte dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in tema di privacy, la piattaforma tecnologica di Wind Tre (HUB) è in grado di fornire i log-macchina di tutte le attività svolte da ogni utenza telefonica che abbia attivato un servizio a sovrapprezzo. Nel caso di specie, come verificabile dai log di attivazione forniti dai partners provider (doc. 3 – log di attivazione), l'utente ha volontariamente attivato i servizi di cui oggi contesta l'addebito.

Preme rilevare come il Gestore, in merito ai servizi wap billing, sia l'unico operatore che prevede negli accordi con i partner provider che gli stessi inviino settimanalmente un SMS gratuito di caring, con lo stato di attivazione del servizio, le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati, in modo che il cliente possa sapere senza ombra di dubbio dell'attivazione in corso e provvedere alla sua disattivazione.

Appare del tutto evidente, quindi, come il metodo di attivazione di tali servizi sia stato studiato, oltre che per rispettare le norme vigenti, anche per accertare la volontarietà del cliente, evitando sottoscrizioni "casuali".

Vien da sé, pertanto, che l'istante – quand'anche il servizio fosse stato attivato senza suo espresso consenso, è posto in condizione di sapere dell'avvenuta attivazione del servizio contestato grazie agli SMS settimanali;

l'utente che non intervenga tempestivamente nella disattivazione, in autonomia o tramite richiesta al Servizio Clienti, non può poi dolersi dei successivi addebiti, avendo mancato di agire con la dovuta diligenza.

Trattasi, pertanto, di attivazioni volontarie e consapevoli – come, peraltro, rilevato in una recentissima pronuncia dal Co.Re.Com Abruzzo (Delibera n. 5/2018) che ha rigettato l'istanza avversaria in presenza dei log di attivazione dei servizi a sovrapprezzo.

Non vi è, pertanto, alcun margine per l'accoglimento di nessuna delle domande avanzate dalla controparte.

L'istante, ad oggi, risulta debitore nei confronti di Wind Tre S.p.A. della somma complessiva di euro 516,05 (doc. 4)

Conclusioni : nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile, fissando l'udienza di discussione come previsto da Delibera 203/18/CONS art.16 comma 4.) .

### **3. Motivazione della decisione**

#### **A) Sul rito**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Si ritiene tuttavia irricevibile, per decorrenza dei termini, la memoria di parte istante del 23/10/2019, in quanto depositata oltre il termine di giorni 10 stabilito dall'art. 16 del Regolamento n. 203/18/CONS .

#### **B) Nel merito**

La vicenda sottoposta all'attenzione di questo Ufficio concerne sostanzialmente la contestazione inerente gli importi addebitati a titolo di servizi a sovrapprezzo.

Le domande dell'istante risultano parzialmente accoglibili per i motivi che seguono.

##### **b1) Sulla richiesta di rimborso delle ricariche a soglia.**

All'esito dell'esperita istruttoria è emerso che la società istante, titolare di 10 numerazioni mobili, si avvedeva della presenza costante e massiccia di "RICARICHE a SOGLIA" pari a € 10 l'una, riconducibili a servizi a contenuto mai volontariamente sottoscritti e comunque mai usati. Per questo motivo inviava in data 2/11/2018, tramite PEC, richiesta al Gestore per BLOCCO e DISATTIVAZIONE dei "servizi a contenuto", i cosiddetti abbonamenti a pagamento premium, chiedendo contestualmente il rimborso delle somme imputate a tale titolo nelle fatture da marzo a luglio 2018. A sostegno di quanto affermato, parte istante allega copia della schermata del messaggio inviato via pec in data 2/11/2018 nonché copia della fatturazione relativa al periodo dal 1/12/2017 al 30/11/2018.

A questo proposito il gestore ha rappresentato di aver ricevuto in data 30/10/2018 una richiesta di blocco dei servizi a sovrapprezzo su tutte le sim oltre che di rimborso dei contenuti a sovrapprezzo. Dopo aver accertato che solo le utenze XXX, XXX e XXX avevano fruito servizi a contenuto, il gestore aveva poi provveduto a rimborsare la somma di €. 15,17. La richiesta di blocco dei servizi si completava il 09/11/2018 . Il Gestore precisava inoltre che, nel caso di specie, si trattava di comportamenti attivi del consumatore che implicavano la manifestazione di un consenso per fatti concludenti al

perfezionamento di un autonomo e specifico rapporto contrattuale per l'acquisizione dei predetti servizi, come peraltro dimostrato dalla schermata relativa ai log di attivazione allegata.

Oltre a ciò l'operatore eccepiva che, secondo l'art. 2.3 della Carta dei servizi Wind, i reclami relativi agli importi addebitati in fattura devono essere inoltrati a Wind entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Al fine di dirimere la questione sottoposta all'attenzione di questo Ufficio, va richiamata la normativa che regola la materia. In tale ambito l'art. 3 della delibera 664/06/CONS testualmente prevede: " Ai sensi dell'art. 57 del Codice del Consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente". In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni e servizi non richiesti, gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione non richiesta dall'utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva". Inoltre gli operatori sono tenuti, ai sensi della Delibera 418/07/CONS, su richiesta dell'utente, ad effettuare il "blocco selettivo di chiamata per i servizi a sovrapprezzo", ovvero l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del decreto n. 145 del 2006.

Delineato il quadro normativo applicabile al caso in esame, WIND non ha provato nulla sulla volontarietà dell'attivazione dei servizi a sovrapprezzo oggetto di doglianza, ovvero di aver acquisito il consenso espresso dell'utente, limitandosi invece alla mera descrizione dei servizi erogati tramite il proprio portale, tra cui quello oggetto di contestazione, invocando altresì la chiarezza dei servizi offerti e delle relative tariffe, nonché i meccanismi di conclusione del contratto che avverrebbero tramite comportamenti attivi del cliente controllati dall'asserita piattaforma HUB.

Spettava invece al gestore provare di avere acquisito la volontà inequivoca ed espressa del cliente di attivare il servizio contestato, prova non raggiunta in questa sede, non avendo tra l'altro lo stesso fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva l'applicazione dell'asserito percorso di attivazione (clic sulla piattaforma ed sms di welcome e di caring) volto all'acquisizione dei servizi in questione da parte dell'istante. Ne consegue pertanto l'illegittimità delle somme addebitate da WIND, e il conseguente obbligo del gestore al rimborso in favore dell'utente che le ha puntualmente pagate (v. in tal senso Corecom LAZIO/D/1157/2017).

Tuttavia, al fine di definire il dies a quo dal quale far decorrere il diritto al rimborso di che trattasi, occorre ulteriormente sviluppare alcune considerazioni. A mente dell'art. 123, comma 2) D.lgs. n. 196/2003, " Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso

di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale". Dalla lettura del citato articolo ne consegue che è consentito agli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta, conservare il traffico relativo all'ultimo semestre e pertanto, dovendo garantire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo. (v. in tal senso Agcom, Determina direttoriale n. 49/15/DIT).

Accertata quindi la responsabilità del gestore per l'attivazione indebita di servizi a sovrapprezzo, l'utente ha il diritto, ai sensi della normativa sopra citata, al rimborso delle somme illegittimamente prelevate, con conseguente storno/rimborso :

- alla fattura n. 2018T001100081 relativa al periodo dal 1/10/2018 al 30/11/2018, gli importi relativi alle voci "Ricarica automatica a soglia " per euro 160,00;
- alla fattura n. 2018T000907864 relativa al periodo dal 1/08/2018 al 30/09/2018, gli importi relativi alle voci "Ricarica automatica a soglia " per euro 170,00;
- alla fattura n. 2018T00718380 relativa al periodo dal 1/06/2018 al 31/07/2018, gli importi relativi alle voci "Ricarica automatica a soglia " per euro 160,00;
- alla fattura n. 2018T00530485 relativa al periodo dal 1/04/2018 al 31/05/2018, gli importi relativi alle voci "Ricarica automatica a soglia " per euro 150,00,

a cui vanno sottratti €. 15,17 già rimborsati dal gestore, per un totale complessivo di €. 624,83.

Non si ritiene, infine, di poter accogliere la richiesta dell'operatore di una compensazione tra le relative poste debito/credito (ex art. 1243 cc e ss.), in quanto sulla base della documentazione agli atti non è possibile accertare che si tratti di credito certo liquido ed esigibile.

## **b2) Sulla richiesta di indennizzo per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti**

Non può invece essere invece accolta, conformemente all'orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (tra cui la Delibera n.29/17/CIR), la richiesta dell'istante di liquidazione dell'indennizzo relativo all'attivazione di assunti servizi non richiesti, tenuto conto che quanto ai servizi digitali deve rammentarsi che trattasi: a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del Regolamento indennizzi; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto.

## **b3) Sul mancato riscontro al reclamo**

L'utente ha altresì allegato un reclamo inviato a WIND via PEC del 2/11/2018 chiedendo l'indennizzo per mancata risposta da parte dell'operatore.

Per quanto risulti agli atti che WIND abbia riscontrato il reclamo con nota del 5/11/2018, stante il tenore letterale della stessa, "desideriamo informarla che abbiamo accolto la sua segnalazione del 30/10/2018, e abbiamo provveduto a gestirla secondo la sua richiesta", non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla Delibera AGCOM 179/03/CONS la semplice circostanza che una risposta in forma scritta vi sia stata, atteso che la disposizione richiamata richiede che essa sia adeguatamente motivata e debba indicare gli accertamenti compiuti. (V. in tal senso AGCOM Delibera n. 117/10/CIR.).

Pertanto, posto che WIND non ha fornito prova di aver dato adeguato riscontro ai reclami sopra indicati, nei 45 giorni previsti dall'art. 2.3 della Carta dei Servizi WIND, l'operatore sarà tenuto a corrispondere all'utente, a norma dell'art. 12, comma 1) dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, la somma di € 300,00.

### **C) Sulle spese di procedimento**

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 20 comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, nonché il valore della controversia, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo omnicomprensivo di € 50,00 a titolo di rimborso.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

### **DELIBERA**

In parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX, corrente in XXX per i motivi sopra indicati, l'operatore WIND in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

1. rimborsare all'istante l'importo di € 624,83, come meglio specificato al punto b1);
2. Corrispondere all'istante € 300,00 a titolo di mancato riscontro al reclamo;
3. corrispondere all'istante € 50,00 a titolo di spese di procedura.

Rigetta la domanda di indennizzo per attivazione di servizi non richiesti.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 29 luglio 2020

IL PRESIDENTE